REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANI IN SPIAGGIA E LORO CONDUTTORI

1. L'utilizzo dell'area è consentito dalle ore 07:00 alle ore 20:00 nel periodo compreso tra il 1 GIUGNO ed il 31OTTOBRE ;
2. Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina PROVVISTI di idoneo microchip di riconoscimento, NONCHE' i cani regolarmente vaccinati contro le principali malattie infettive quali: rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi ed esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;
3. L'ACCOMPAGNATORE DEVE ESSERE PROVVISTO DELLA SCHEDA DI VACCINAZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ESIBITA IN FASE DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA, IN MANCANZA DEL QUALE SARÀ SANZIONATO ED IMMEDIATAMENTE ALLONTANATO DALL'AREA;
4. I cani provenienti dall'estero, devono soddisfare oltre ai requisiti sopra citati, anche quelli previsti dal regolamento CE n°998/2003 del 26/05/2003 (relativo alle condizioni di Polizia Sanitaria applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio); questi dovranno essere dimostrabili mediante idonea documentazione da esibire a richiesta degli organi preposti alla vigilanza. In mancanza della stessa, il proprietario/conduttore sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall'area;
5. I proprietari/conduttori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall'area;
6. I proprietari/conduttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso;
7. SARÀ CURA DEI PROPRIETARI/DETENTORI, AFFINCHÈ I LORO CANI NON ARRECHINO DISTURBO AL VICINATO, VIGILARE SU EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI AGGRESSIVITÀ VERSO GLI ALTRI SOGGETTI CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI;
8. Qualunque deiezione solida degli animali deve essere immediatamente rimossa a cura del proprietario/conduttore, che dovrà essere munito di sacchetto/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori; mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del proprietario dell'animale;
9. I proprietari/conduttori debbono essere muniti di museruola e guinzaglio della lunghezza max. di 1,5m (non sono consentiti guinzagli allungabili), da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.
10. Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo delimitato dai gavitelli galleggianti e, sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/conduttore;
11. Essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura del proprietario/conduttore, garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la eventuale docciatura senza far uso di detergenti;
12. L'accesso è proibito alle femmine durante il periodo estrale e ad animali con sindrome aggressiva, nonchè ai cani oggetto di prescrizioni restrittive ai sensi dell'Ordinanza 30 Marzo 2009 del Min. Lav. "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità dell'aggressione dei cani" (G.U. Serie Generale n°68 del 23 Marzo 2009);

13. Per evitare di disturbare ed agitare i cani, non si potrà correre o giocare con palle e/o racchette nella area destinata e sulla battigia;
14. L'accesso all'area in questione dovrà recare dei cartelli riportante l'avviso, in più lingue, "spiaggia riservata all'accesso dei cani e loro conduttori" e l'indicazione del recapito telefonico del Comando della Polizia Locale;
15. È vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate;
16. Il Comune di Bosa provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile;
17. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente Regolamento.
 Il controllo dell'osservanza delle presenti disposizioni è demandato alle forze di Polizia presenti nel territorio e, in particolare, al Corpo di Polizia LOCALE del Comune di Bosa e all'Ufficio circondariale Marittimo di Bosa.
18. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando la sanzioni amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, salvo l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, in conformità alle disposizioni della Legge 689/81.

Art. 1164 – Inosservanza di norme sui beni pubblici

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1032,00 a €3098,00.
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100 a €1000.